

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1939, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1950, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei lotti;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 12 maggio 1958, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofruttili ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione dei cavolfiori, pomodoro, pesche, susine, insalate, albicocche, cipolle, mele e pere;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione degli agrumi, delle ciliege, delle fragole, delle uve da tavola, dei carciofi, delle carote, della cicoria Witloof, dei fagiolini, dei piselli da sgranare, degli spinaci;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 26 agosto 1965, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione degli asparagi, cetrioli ed aglio;

Ritenuta la necessità di indicare la percentuale di tara all'esterno degli imballaggi in legno usati per l'esportazione dei prodotti ortofruttili ed agrumari destinati all'esportazione e soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sugli imballaggi di legno impiegati per i prodotti ortofruttili ed agrumari destinati all'estero, sottoposti alla disciplina del marchio nazionale di esportazione e per i quali è prevista una tara massima (peso del contenitore vuoto, dei materiali di avvolgimento, di addobbo, di protezione e di impacco) espressa in percentuale sul peso lordo, a norma dei decreti ministeriali richiamati in premessa, deve essere indicata, all'esterno di ciascun contenitore, la dicitura seguente: « Tara massima . . . % ». Tale percentuale non deve comunque essere superiore alla percentuale massima prescritta dai decreti ministeriali in premessa, mentre è data facoltà di indicare una percentuale di tare inferiore a quella prevista.

La percentuale di tara accertata non deve superare quella indicata all'esterno dell'imballaggio.

Art. 2.

L'indicazione predetta dovrà essere indicata, unitamente a tutte le altre di obbligo, a caratteri indelebili e chiaramente leggibili.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, tenuto conto delle esigenze della commercializzazione, può rendere obbligatoria l'indicazione della tara di cui al precedente art. 1 anche ai sovrainballaggi e ai contenitori costruiti con materiale diverso dal legno o su altri imballaggi autorizzati in base alla facoltà concessa all'Istituto stesso dai decreti ministeriali in premessa.

Art. 4.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dello art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1966 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(7560)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 507 « di Cogne ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 127 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » al km. 107+770 Aymaville-Cogne, della lunghezza di km. 21+450:

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;